



VADEMECUM

per l'applicazione del DM 172/2024
e del Regolamento Elettorale CNOP (deliberazione n. 63 del 29 novembre 2024)

Indice

Composizione dei Consigli Territoriali
Quorum
Sezione B
Elettorato attivo
Elettorato passivo e liste
Seggi
Operazioni di voto
Condizioni di nullità della scheda cartacea
Identificazione al seggio
Gestione del seggio
Codice di integrità
Scrutinio
Proclamazione dei risultati
Conservazione delle schede
Insediamento
Elezioni suppletive
Ricorsi
Consiglio Nazionale
Rappresentante sezione B

Composizione dei Consigli Territoriali:

- a) **sette**, se il numero complessivo degli iscritti (A e B) non supera cento (nessuno)
- b) **nove**, se il numero complessivo degli iscritti (A e B) supera cento ma non cinquecento (Valle d'Aosta);
- c) **undici**, se il numero complessivo degli iscritti (A e B) supera cinquecento ma non millecinquecento (Basilicata, Bolzano, Molise, Trento)
- d) **quindici**, se il numero complessivo degli iscritti (A e B) supera millecinquecento (tutti gli altri)

Durata: I Consigli durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione.

Limiti di mandato: *i Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati.*

Preferenze: Si possono esprimere preferenze fino a 3/5 del numero dei componenti il Consiglio da eleggere.

Voto con modalità telematiche ed elettroniche: il Consiglio individua le procedure operative e invia bozza di deliberazione al CNOP per la validazione delle stesse. Ciascun Consiglio dell'Ordine che intenda procedere in attuazione della citata delibera, è tenuto a darne notizia, nei modi e con le forme di pubblicità opportune, oltre che al Consiglio Nazionale, anche a tutti gli iscritti.

Con delibera del Consiglio nazionale del 29 novembre 2024 sono stati stabiliti:

1. i criteri per le votazioni su **più sedi**:

I Consigli territoriali con numero degli iscritti all'Albo superiore a 1500, possono istituire un seggio in ogni capoluogo di provincia, con una distanza fra i seggi superiore a 50 km, fatte salve le esigenze derivanti da caratteristiche geografiche ed orografiche del territorio particolarmente impervie, anche in ragione del periodo di svolgimento delle elezioni laddove coincida con condizioni meteo avverse.

Seggio Centrale: In caso di istituzione di più seggi, dovrà essere individuato il Seggio Centrale che coincide con il seggio istituito nella provincia ove ha sede il Consiglio territoriale dell'Ordine.

In caso di voto tramite piattaforma, il Presidente del Seggio Centrale è delegato all'apertura e chiusura della piattaforma di voto online, valida per tutti i seggi della Regione. Dovrà quindi coordinarsi per chiudere la piattaforma solo dopo essersi accertato che nei seggi non siano presenti elettori.

In caso di voto cartaceo, verificato il raggiungimento del quorum, lo scrutinio dovrà avvenire presso la sede del Seggio Centrale.

È responsabilità dei Presidenti dei Seggi diversi da quello Centrale, verificare che il trasporto delle urne contenenti le schede avvenga con la massima tempestività e nel rispetto dei criteri di sicurezza delle urne tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 e 7 del DM 172/2024.

La proclamazione dei risultati di cui all'art. 8 comma 1 del D.M. 172/2024, è in capo al Presidente del Seggio Centrale.

Il seggio c.d. "itinerante" di cui all'art. 22 comma 4 del Regolamento elettorale CNOP è considerato come seggio unico.

2. i criteri sulla **durata** delle votazioni:

Le votazioni durano da un minimo due giorni consecutivi fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui almeno uno festivo, per tutti i seggi istituiti.

Se il Consiglio territoriale conta un numero di iscritti superiore a 5.000, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni consecutivi, di cui almeno uno festivo.

Il Presidente uscente del Consiglio dell'Ordine, sentito il Consiglio, indice le elezioni. Nel provvedimento di indizione il Presidente del Consiglio uscente nomina i componenti del seggio o dei seggi, i componenti dei seggi non possono essere candidati. Il Segretario dell'Ordine è segretario del seggio, in caso di più seggi è indicato come Segretario del seggio un Consigliere uscente.

L'avviso di indizione:

- deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 gennaio 2025) e inviato ALMENO venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Il primo giorno di votazione della prima convocazione deve cadere entro 40 giorni dalla data di termine per l'indizione (9 gennaio), quindi, massimo entro il 18 febbraio 2025.
- deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria a ciascun iscritto nell'Albo territoriale.
- deve contenere:
 - i membri del Consiglio uscente,
 - i giorni delle votazioni*, e per ciascun giorno: ora di inizio e di chiusura delle operazioni,
 - la sede o le sedi delle votazioni.

L'avviso è contestualmente inviato al Consiglio nazionale.

I Convocazione	Da 2 a 5 gg compreso un festivo - Min 3 gg se iscritti oltre 5000 (quorum 1/4 iscritti)	2 <> 5 gg
Intervallo tra I e II conv	Compreso fra 3 e 14 giorni (decisi nel regolamento CNOP). L'intervallo di tempo è calcolato tra l'ultimo giorno di voto della prima convocazione e il primo giorno di voto della seconda convocazione.	3 <> 14 gg
II Convocazione	Da 2 a 5 gg compreso un festivo - Min 3 gg se iscritti oltre 5000 (quorum 1/10 iscritti)	2 <> 5 gg

Contestualmente il Consiglio Territoriale dovrà inviare alla Doubling elenco elettori abilitati al voto su dataset: nome, cognome, codice fiscale, marcatore di genere, data di nascita.

Poiché il calendario delle convocazioni per le votazioni, deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine, inviato al CNOP e comunicato agli iscritti almeno cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori, si consiglia di inserire il calendario dettagliato nell'avviso di indizione spedito almeno 20 giorni prima delle elezioni, così da considerare la prescrizione (ex art. 3 comma 4 del DM 172/2024) già adempiuta.

Ai fini della validità della indizione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso; sono validi quindi invii tipo:

- PEC su PEC,
- PEC su PEO,
- Telefax,
- Posta Prioritaria purchè con distinta di prova dell'invio.

NB: verificare le regole della casella PEC del Consiglio per invii massivi (capienza, tempistica).

Quorum:

- prima convocazione: almeno un quarto degli iscritti (arrotondamento matematico);
- seconda convocazione: non inferiore a un decimo degli iscritti (arrotondamento matematico).

Il quorum e il numero dei componenti dei Consigli da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di indizione delle elezioni.

Dopo la data di indizione delle elezioni, il Consiglio può procedere a iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti, le modifiche alla composizione dell'elenco iscritti non modifica il quorum, né la base elettorale definita in fase di indizione (i.e. eventuali nuovi iscritti successivi all'indizione non potranno votare né candidarsi).

Se il quorum non è raggiunto in seconda convocazione, si procede all'indizione di nuove elezioni tempestivamente.

Dopo l'invio dell'avviso di indizione delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure elettorali, ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, i cui termini scadano durante il periodo elettorale (art. 24 del Regolamento CNOP). Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e le cancellazioni effettuate successivamente alla data di indizione delle elezioni non sono computate nel quorum.

Sezione B

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

In questo ultimo caso tutti gli iscritti alla sez. B compaiono nella piattaforma di voto in ordine alfabetico in coda alla possibilità di voto per singolo candidato, l'elenco dei candidati quindi sarà:

cognome	nome	genere	Sezione	Tipologia di candidatura
Rossi	Mario	M	A	Candidatura singola
Verdi	Maria	F	A	Lista VOTANTONIO
Sez. B Eleggibili non candidati				
Bianchi	Andrea	M	B	Eleggibile non candidato

Se nessun iscritto alla sezione B viene eletto, o una volta eletto rinuncia e non ci sono ulteriori iscritti alla sez. B che hanno ricevuto voti, il Consiglio sarà composto solo da iscritti alla sez. A.

Elettorato attivo

Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale.

Esclusi gli iscritti che **alla data di indizione delle elezioni risultino sospesi** dall'esercizio professionale.

Elettorato passivo e liste

Sono eleggibili coloro che risultano **iscritti, non sospesi ed in regola con gli adempimenti economici** (art. 26 Regolamento CNOP), alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità. È possibile candidarsi:

- singolarmente,
- nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere. Non è possibile candidarsi in più liste.

Le **liste di candidati** devono essere opportunamente denominate e contenere:

- o almeno il 20% di candidati del **genere meno rappresentato in lista** (se presenti tra gli iscritti all'albo),
- o almeno il 20% di iscritti di **età non superiore ai 45 anni**.

Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.

Le liste possono prevedere anche un numero di candidature inferiore rispetto al massimo delle preferenze che è possibile esprimere.

Componenti Consiglio	N. max di preferenze	20%	Genere	Età	Ipotesi: Genere assorbe età
15	$15/5*3=9$	$9/100*20=1,8$ quindi 2	7M+2F oppure 7F+2M	Almeno 2 <45anni	5M+4F oppure 5F+4M
11	$11/5*3=6,6=7$	$7/100*20=1,4$ quindi 1	6M+1F oppure 6F+1M	Almeno 1 <45anni	5M+2F oppure 5F+2M
9	$9/5*3=5,4=6$	$6/100*20=1,2$ quindi 1	5M+1F oppure 5F+1M	Almeno 1 <45anni	4M+2F oppure 4F+2M

Le liste di candidati e le singole candidature devono:

- essere **presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni**, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la segreteria della sede del Consiglio dell'Ordine Territoriale
- essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine uscente ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente. In caso di impedimento (fisico o giuridico) del Presidente

dell'Ordine può procedere all'autentica delle firme anche il Vicepresidente (art. 28 comma 5 L.56/89), non è prevista delega della potestà certificativa ad un funzionario.

Per ogni lista è indicato un referente che può occuparsi di presentare tutta la documentazione: modulistica predisposta dal Consiglio territoriale, autentiche di firme dei sottoscrittori.

Le candidature sono pubblicate sul sito istituzionale del territoriale a partire dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni.

Il mancato rispetto delle indicazioni sulle candidature comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni.

In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Seggi

Nel provvedimento di indizione delle elezioni il Presidente uscente nomina **un Presidente e almeno due Scrutatori per ognuno dei seggi elettorali istituiti**, individuati tra gli iscritti all'albo, anche iscritti in altro Consiglio.

Il **Segretario del seggio** è il Segretario del Consiglio dell'Ordine uscente; in caso dell'istituzione di più seggi, nel provvedimento di indizione delle elezioni, il Presidente del Consiglio dell'Ordine individua tra i Consiglieri uscenti non candidati un sostituto del Segretario per ogni seggio ulteriore istituito, con funzioni di Segretario di seggio.

Non può far parte del seggio chi è candidato o ha rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati.

In caso di impedimento successivo alla nomina di uno o più dei componenti del seggio, il Presidente del Consiglio, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione.

Operazioni di voto

La votazione si effettua a **maggioranza relativa dei voti** e a scrutinio segreto.

Modalità:

- elettroniche
- telematiche
- su schede cartacee.

Voto telematico – semplice fruibile accessibile

- Login con SPID o CIE sul sito del Consiglio territoriale (se disponibile) e/o in area riservata del Consiglio Nazionale.
- Schermata di scelta se votare per Lista o Singole candidature.

L'elenco delle singole candidature comprende anche i nominativi dei candidati presenti nelle liste.

Le candidature compariranno in ordine cronologico di presentazione.

È cura del Consiglio territoriale l'invio alla Doubling dell'elenco dei candidati su file excel in ordine di presentazione delle candidature su dataset che comprende: nome (eventualmente anche "detto ___"), cognome, codice fiscale, genere e data di nascita.

L'invio del file dei candidati deve avvenire dieci giorni prima della data di prima votazione.

Nella piattaforma, in caso di voto per singole candidature sono previsti alert sui vincoli per evitare errori:

- numero massimo di preferenze esprimibili;
- riserva del 20% al genere meno rappresentato fra i candidati che si sono presentati.

ARROTONDAMENTO MATEMATICO	
Se l'elettore esprime 9 PREFERENZE 20% = 1,8 arrotondato per eccesso:	<i>2 preferenze del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 8 PREFERENZE 20% = 1,6 arrotondato per eccesso:	<i>2 preferenze del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 7 PREFERENZE 20% = 1,4 arrotondato per difetto:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 6 PREFERENZE 20% = 1,2 arrotondato per difetto:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 5 PREFERENZE 20% = 1	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 4 PREFERENZE 20% = 0,8 arrotondato per eccesso:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 3 PREFERENZE 20% = 0,6 arrotondato per eccesso:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 2 PREFERENZE 20% = 0,4 arrotondato per difetto	<i>nessuna preferenza di genere</i>

Al termine del voto, compare un alert che chiede di confermare la volontà di votare, per completare al procedura è necessario "Confermare il voto".

È possibile votare anche scheda bianca, confermare il voto e confermare la volontà di votare scheda bianca.

Al termine della procedura compare un codice alfanumerico che vale come ricevuta di voto.

La piattaforma non consente di votare nuovamente.

Per il **voto elettronico**, in presenza al seggio, il Presidente di seggio accede alla piattaforma come amministratore di sistema con il proprio SPID o CIE e apre l'urna.

Dopo le procedure di identificazione, il Presidente verifica che l'elettore non abbia già votato in precedenza, consegna all'elettore che si presenta al seggio per il voto elettronico una busta chiusa contenente codice OTP.

L'elettore si reca nella cabina e inserisce il codice OTP sul dispositivo a disposizione, effettua scelta di voto (per lista, per singole candidature oppure scheda bianca), conferma il voto e conferma la volontà di votare. Il voto viene registrato in piattaforma. Il codice OTP resta all'elettore e assume valore di ricevuta di voto. Il codice OTP ha durata di 20 minuti, è utilizzabile una sola volta, superati 20 minuti non è più utilizzabile.

Solo l'espressione del voto inibisce l'elettore da voto futuro, non la sola generazione dell'OTP.

Sia per il voto elettronico che per il voto telematico, l'elettore ha a disposizione **20 minuti** per concludere le operazioni di voto. Per il voto elettronico i 20 minuti iniziano dal momento in cui viene generato il codice OTP.

Il **voto cartaceo** avviene su scheda predisposta in un unico modello dal Consiglio Nazionale:

- con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale
- contenenti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono
- firmate (in modo leggibile) da uno degli Scrutatori presente nel seggio in corrispondenza del timbro, immediatamente prima dell'inizio della votazione.

L'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga può essere riportata esclusivamente una preferenza.

Condizioni di nullità della scheda cartacea

- Qualora siano riportate su una riga più preferenze, tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle.
- È nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale.
- È nulla la scheda in cui non sono espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere meno rappresentato tra i candidati che si sono presentati.

Identificazione al seggio

L'identità dell'elettore è accertata:

- mediante esibizione di un documento di identificazione
- mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Mediante confronto con elenco dei votanti (codice fiscale) sulla piattaforma Doubling, il Presidente di seggio verifica che l'elettore non abbia già espresso il proprio voto con modalità telematica.

Una volta ammesso al voto, il candidato decide con quale modalità vuole esprimere il voto:

1. In caso di voto cartaceo:

l'elettore ritira la scheda firmata in modo leggibile dallo scrutatore presente al seggio, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al Presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

2. In caso di voto elettronico:

l'elettore ritira una busta contenente OTP generato dal Presidente di seggio e vota sul dispositivo messo a disposizione nella cabina elettorale.

3. In caso di voto telematico:

l'elettore vota sul dispositivo messo a disposizione nella cabina elettorale accedendo alla piattaforma con proprio SPID o CIE.

Uno scrutatore prende nota dell'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome del votante nel registro degli elettori.

Il Presidente del seggio elettorale predispone i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e garantisce il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

L'elettore può esprimere le proprie preferenze di voto per un **numero di candidati non superiore ai tre quinti di quelli da eleggere**; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

Gestione del seggio

Il Presidente del seggio elettorale centrale chiude all'ora fissata le operazioni di voto e chiude l'urna cartacea e telematica.

Prima di procedere alla chiusura dell'urna telematica il Presidente del seggio centrale, verifica che non ci siano elettori presenti negli altri seggi periferici che stiano ancora esprimendo il voto.

Al termine della chiusura dell'urna telematica, la piattaforma genera un **codice** alfanumerico.

Alla chiusura, il Presidente del seggio procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.

All'urna e ai plichi o ai contenitori devono essere incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la firma del Presidente e quella degli altri componenti del seggio elettorale e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio, ricostituito il seggio, constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori e dichiara riaperta la votazione.

Codice di integrità

All'apertura dell'urna telematica il sistema genera un **codice di controllo**, il Presidente dovrà verificare che lo stesso coincida esattamente con il codice di chiusura del giorno precedente, questo sarà prova di integrità dell'urna telematica.

Per ogni giornata viene redatto apposito **verbale di seduta**, le pagine del verbale recanti il timbro dell'Ordine devono essere numerate e firmate da tutti i componenti del seggio. Nei

verbali devono essere riportati i codici di integrità generati dal sistema, sia il codice di chiusura sia il codice di apertura.

La responsabilità della tenuta dei verbali è in capo al seggio elettorale.

Scrutinio

Trascorso il termine indicato nel decreto di indizione per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, svolto in seduta pubblica, assistito dagli Scrutatori e dal Segretario.

In caso di più seggi, lo scrutinio si svolge presso la sede centrale.

Il Presidente del seggio verifica il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum.

In caso di **mancato raggiungimento del quorum** il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne.

In caso di **raggiungimento del quorum** la votazione è dichiarata valida, il Presidente del seggio apre le operazioni di scrutinio e provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna cartacea e telematica, al fine di riscontrare la corrispondenza tra numero dei votanti e schede depositate.

In caso di più seggi, ogni Presidente di seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna cartacea e procede sotto la propria responsabilità all'invio immediato dell'urna, o delle urne, sigillata/e come da art. 6 e 7 del DM 172/2024, alla sede del Seggio centrale.

Una volta accertata la corrispondenza dei voti depositati nelle urne cartacee e telematiche, il Presidente del seggio centrale, in caso di più urne cartacee, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente e procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Sono nulle le schede cartacee che riportano voti per singole candidature che non rispettano i **vincoli di preferenza sul genere meno rappresentato considerate le candidature presentate** come da schema di seguito ex art. 6 comma 2 del decreto:

ARROTONDAMENTO MATEMATICO	
Se l'elettore esprime 9 PREFERENZE 20% = 1,8 arrotondato per eccesso:	<i>2 preferenze del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 8 PREFERENZE 20% = 1,6 arrotondato per eccesso:	<i>2 preferenze del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 7 PREFERENZE 20% = 1,4 arrotondato per difetto:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 6 PREFERENZE 20% = 1,2 arrotondato per difetto:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 5 PREFERENZE 20% = 1	

<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>	
Se l'elettore esprime 4 PREFERENZE 20% = 0,8 arrotondato per eccesso:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 3 PREFERENZE 20% = 0,6 arrotondato per eccesso:	<i>1 preferenza del genere meno rappresentato</i>
Se l'elettore esprime 2 PREFERENZE 20% = 0,4 arrotondato per difetto	<i>nessuna preferenza di genere</i>

Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita **matita copiativa**.

Il Presidente del seggio, udito il parere degli Scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati, mette a verbale le proteste ricevute, i voti contestati e le decisioni adottate.

Il totale dei voti cartacei come risultanti dallo spoglio verrà inserito nella piattaforma telematica nella sezione "Voto cartaceo". Il sistema genererà quindi un conteggio complessivo dei risultati.

Il Presidente di seggio potrà fare quindi download del file excel contenente i risultati, lo stesso file verrà trasmesso anche dalla Doubling con propria firma digitale.

I fogli excel conterranno dati relativi al numero complessivo dei votanti, riferimento al quorum, numero complessivo di voti espressi per lista o singolo candidato, numero di preferenze attribuite al singolo candidato.

Proclamazione dei risultati

Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità (ex art. 4 del decreto), il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minor anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età.

Nel caso delle liste, risultano eletti i candidati posti in lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a disposizione.

Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni:

- al Consiglio territoriale dell'Ordine
- agli eletti
- al Ministero della salute
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in cui ha sede il Consiglio R/P
- al Consiglio Nazionale dell'Ordine
- all'ENPAP.

Conservazione delle schede

Le schede scrutinate sono conservate per **centottanta giorni** a cura del Consiglio dell'Ordine.

Le schede **nulle e contestate** sono conservate per **quattro anni**, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli Scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.

Insediamiento

Entro otto giorni dalla proclamazione, il Consiglio dell'Ordine si riunisce su convocazione del Presidente uscente, per l'insediamento e l'elezione delle cariche istituzionali: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I Consiglieri durano in carica quattro anni; i Consiglieri che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i Consiglieri così sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato. Qualora venga a mancare la metà dei Consiglieri si procede con elezioni suppletive.

Elezioni suppletive

Se i componenti del Consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, il Presidente del Consiglio, entro quindici giorni, adotta i provvedimenti necessari all'indizione delle elezioni suppletive.

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Ricorsi

I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al Tribunale competente per territorio dagli interessati o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Consiglio Nazionale

Composto dai Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano e integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo.

I rappresentanti della sezione B nel Consiglio Nazionale sono eletti dai Consigli Regionali e Provinciali.

I Consiglieri del Consiglio Nazionale restano in carica quattro anni.

Rappresentante sezione B

Il Ministero della Salute **entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione** dei risultati delle elezioni dei Consigli territoriali convoca mediante apposito avviso i Consigli Regionali e Provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni. Ciascun Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati. Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dai Consiglieri che vi hanno partecipato. Il Presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della Salute.

Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere.

La scheda è immediatamente trasmessa tramite PEC al Ministero della Salute.

Le candidature sono comunicate al Consiglio Nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della Salute nell'avviso di convocazione. Entro le successive quarantotto ore il Consiglio Nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B dell'Albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano riportato voti, il Consiglio è composto dai soli membri iscritti alla sezione A.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età.

Il Ministero della Salute provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

Entro trenta giorni dall'elezione della rappresentanza nazionale della sezione B, il Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine per il suo insediamento.

Sono cariche istituzionali: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

Le votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti organi. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio, dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Norme di riferimento

Regolamento Elettorale CNOP, del. n. 63 del 29 novembre 2024

Decreto del Ministero della Salute n. 172/2024

Articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;

Legge 18 febbraio 1989, n.56 recante: *"Ordinamento della professione di psicologo"*;

Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238;

Articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante *"Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"* ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: *"Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*;

Art. 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (*Categoria professionale degli psicologi*), con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: *"Ordinamento della professione di psicologo"*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.127 del 04 giugno 2018;

Articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;

Articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che: *"entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"*;

Articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Pareri del Consiglio di Stato

[Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante *"Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43"* ABROGATO]